



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Stefano Palmaccio	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da **Oriano Deri** (DRERNO47B27B950R), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Bessi, presso il cui domicilio digitale (stefanobessi@pec.avvocati.prato.it) ha indicato di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente procedimento.

**PREMESSO** che:

In data 25/06/2022 il ricorrente ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

In data 06/07/2022 il Tribunale di Pisa ha nominato, quale professionista facente funzioni di OCC, il dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli;

In data 30/09/2022 il debitore ha presentato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, corredata della documentazione ivi prevista dall'art. 268 CCII e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

**RITENUTO** che:

Il presente Tribunale è competente, in quanto il ricorrente risiede in [REDACTED]

Il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione *ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12* non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio *ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*." (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021);

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento del nucleo familiare, si ritiene di indicare, allo stato attuale ed alla luce delle considerazioni elaborate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 2939/2008) in ordine alle somme necessarie al "*mantenimento*", l'importo di €1.200,00, importo al quale dovranno aggiungersi i costi di locazione dell'immobile ove il debitore e la coniuge trasferiranno la residenza, una volta perfezionata la cessione del bene immobile ove i medesimi attualmente abitano;

Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso.

**P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata.

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

**NOMINA** Liquidatore il dott. Gian Gastone Gualtierotti Morelli;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA**, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**FISSA** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €1.200,00, con riserva di rideterminare tale importo all'esito della liquidazione del bene immobile attualmente adibito a residenza familiare, alla luce delle spese che si renderanno necessarie per la locazione di altro immobile.

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

**N. 13/2022 R.G. P.U.**

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 09/03/2023

Il Giudice Relatore  
dott. Marco Zinna

Il Presidente  
Dott.ssa Eleonora Polidori